



COMUNE DI CERCIVENTO
PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO
DELL'ACQUEDOTTO

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 114 del 11.10.1985
Modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 19 del 27.06.1991
Modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 14 del 26.04.2005

Art. 1

1. Il servizio idrico tramite l'acquedotto comunale è assunto in economia dal Comune in base alle vigenti normative di carattere generale ed a quello di carattere particolare previste nel presente regolamento.
2. *Nella gestione del servizio di acquedotto, il Comune si atterrà, per quanto di competenza, alle disposizioni di Legge regionale che saranno emanate riguardanti l'organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della Legge 05.01.1994, n. 36, adeguandosi ai principi ed alle prescrizioni di ordine tecnico e sanitario che diverranno vigenti nell'ambito territoriale ottimale in cui il territorio comunale verrà compreso, salvaguardando comunque, per quanto possibile, l'autonomia gestionale delle infrastrutture di proprietà dell'Ente.*
3. *Il Comune provvederà ad aggiornare o sostituire il presente Regolamento per adeguarlo ai nuovi principi gestionali e tariffari che verranno eventualmente introdotti a seguito dell'entrata a regime, nella Regione, dell'ordinamento del servizio idrico integrato, coordinando le disposizioni per la disciplina del servizio da applicare sul territorio.¹*

Art. 2

1. L'acqua è ordinariamente fornita per uso potabile domestico ed in via speciale e discrezionale per altri usi.
2. Sono quindi istituite due categoria di forniture:
 - a) forniture ordinarie per uso potabile domestico;
 - b) forniture speciali per altri usi.
3. *Per forniture per altri usi si intendono unicamente quelle approvate con deliberazione del c.c. n. 67 del 04.07.1986 e successive modifiche ivi indicate come utenze di 2^a categoria.*
4. *Sono vietate le utilizzazioni diverse da quelle indicate sulla convenzione di cui all'art. 5.*
5. *Le violazioni accertate, sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 28 oltre al risarcimento delle spese di verbale, dei danni e dei ripristini necessari a conformare gli impianti all'uso autorizzato.²*

Art. 3

1. La fornitura dell'acqua è fatta di norma ai proprietari degli stabili, in via eccezionale può essere fatta anche agli inquilini, che, però, devono presentare all'atto del contratto il permesso e la garanzia del proprietario.
2. Se per servire l'utente si devono porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente deve presentare il nullaosta dei proprietari alla servitù d'acquedotto.

Art. 4

1. L'acqua è fornita sia agli stabili fronteggianti le strade canalizzate, sia quelli fronteggianti strade sprovviste di condutture; in questo secondo caso, però, i richiedenti devono contribuire alla spesa per la costruzione delle strutture necessarie secondo quanto stabilito dall'Amministrazione comunale.

Art. 5

1. Le concessioni relative alla forniture hanno carattere precario e sono revocabili in qualsiasi momento senza preavviso, né indennità. Sono fatte mediante convenzione scritta.
2. *La relativa stipula avverrà quando l'utenza potrà essere oggettivamente individuata nella sua tipologia d'uso.³*
3. Le concessioni suddette durano fino al 31 dicembre dell'anno in cui viene effettuato l'allacciamento e sono rinnovabili tacitamente ogni anno fino ad un massimo di nove anni, ove il concessionario non dia disdetta entro il 31 ottobre per l'anno a venire*.
4. *L'utenza potrà essere trasformata in altra categoria previa istanza dell'interessato e relativo adeguamento alle nuove tariffe.⁴*

* L'ART. 5, TERZO COMMA, DEL REGOLAMENTO SI INTERPRETA NEL SENSO CHE IL TERMINE NOVENNALE VIENE TACITAMENTE RINNOVATO DI EGUALE PERIODO SALVO DISDETTA DA INOLTRE AL COMUNE ENTRO IL TERMINE FISSATO PER LA SCADENZA ANNUALE. (Interpretazione del Consiglio comunale, giusta delibera n. 14/2005)

Art. 6

1. Le domande di concessione devono essere redatte esclusivamente su moduli forniti all'uopo dall'Amministrazione comunale, nei quali devono essere riportati tutti i dati necessari all'individuazione del rapporto.
2. Nel caso che il richiedente non sia il proprietario dell'immobile, deve essere allegata la dichiarazione di assenso di quest'ultimo e nel caso che siano interessate terze persone devono essere allegati i relativi nullaosta.

Art. 7

1. È riservato all'Amministrazione comunale il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni, non contenute nel presente regolamento, consigliate da considerazioni di pubblico interesse.
2. Il concessionario non può cedere ad altri, se non ai propri conviventi, nemmeno in parte, l'acqua oggetto della concessione.

Art. 8

1. L'acqua è distribuita in modo continuo. L'Amministrazione comunale si riserva di diminuire la pressione nelle ore notturne per eventuali motivi di ordine tecnico.
2. In caso di interruzione prevedibile della distribuzione dell'acqua, i concessionari saranno avvertiti tramite pubblico avviso. In nessun caso d'interruzione, i concessionari possono reclamare indennizzi o riduzioni di pagamento.

Art. 9

1. Ogni concessionario deve avere un allacciamento separato da quello degli altri concessionari a partire dal pozzetto comunale, ove è obbligatorio l'installazione di una saracinesca immediatamente a valle di detto allacciamento.
2. Nel caso di frazionamento della proprietà di un immobile, devono essere separati sia le condotte di distribuzione, sia i relativi allacciamenti a partire dal pozzetto comunale in conformità dei criteri di cui al precedente comma.
3. In conseguenza a ciò deve essere presentata apposita domanda come disposto nel precedente art. 6.
4. *Le utenze che non sono ancora adeguate ai principi di cui al comma 1 possono essere in ogni momento soggette all'obbligo dell'aggiornamento da parte dell'Amministrazione comunale a totali spese degli interessati.*
5. *Ai fini concessori le eventuali utenze multiple con unico allacciamento sono considerate distinte e soggette separatamente agli obblighi del presente regolamento.*⁵

Art. 10⁶

1. *I lavori per allacciamenti di nuove utenze idriche private o per il rifacimento delle stesse in caso di perdite o di vetustà delle diramazioni esistenti per quanto concerne i tratti che interessano la proprietà comunale, strade o sedimi pubblici (dal pozzetto stradale fino al confine di proprietà nel punto concordato con il richiedente), verranno eseguiti a cura del Comune su richiesta dell'utente stesso, che dovrà anticipare al Comune la spesa relativa, determinata preventivamente caso per caso, dall'Ufficio Tecnico comunale, sulla base di preventivo di spesa da richiedersi a Ditta del settore, ravvisato congruo dall'Ufficio comunale medesimo.*
2. *Uguale modalità seguiranno i lavori di riparazione degli allacci o sostituzione di saracinesche di diramazione d'utenza da eseguirsi nei pozzetti stradali comunali. In caso di perdite rilevate dal Comune sulle diramazioni, all'interno dei pozzetti, il Comune può provvedere in via di urgenza ad eseguire le riparazioni necessarie chiedendo poi all'utente il rimborso della spesa sostenuta. In caso di mancato rimborso da parte dell'utente, entro il termine all'uopo fissato, il Comune è autorizzato a sospendere la fornitura e a procedere al recupero forzoso della somma dovuta.*
3. *I lavori di allaccio saranno dal Comune affidati a Ditta specializzata del settore, secondo il vigente Regolamento per i lavori in economia, non appena il richiedente avrà provveduto a versare l'importo stabilito per l'allaccio come da apposita comunicazione, ed ottenuta di conseguenza*

l'autorizzazione prevista dal presente Regolamento.

4. Tali lavori, da eseguirsi a cura del Comune e di norma entro 60 giorni dall'avvenuto rilascio dell'autorizzazione di cui sopra, comprenderanno di regola lungo le strade:
 - a) Taglio con apposito macchinario della pavimentazione stradale per il tratto strettamente occorrente per lo scavo;
 - b) Scavo a sezione ristretta per la posa delle nuove tubazioni dal pozzetto stradale fino al confine della proprietà del richiedente, che verrà poi considerato come punto di consegna dell'acqua all'utente;
 - c) Fornitura e posa del numero e della tipologia di tubazioni necessarie in relazione alla richiesta dell'utente; normalmente per ogni utenza domestica n.1 tubo trafilato zincato da ½ pollice, con manicotto isolante o, in alternativa, con tubo in pead per pressioni di esercizio non inferiori a 16 bar (PN 16 o superiore);
 - d) Fornitura e posa del manicotto di allaccio alla tubazione principale e della saracinesca a sfera da installarsi nel pozzetto stradale, compresi i raccordi necessari;
 - e) Fornitura e posa presso il confine di proprietà del cortile o a ridosso della muratura dell'edificio da servire, nel caso questi dia direttamente sulla pubblica via, di un pozzetto prefabbricato in cls di dimensioni standard (cm 50 x 50 x h80) corredato di chiusino in ghisa sferoidale leggera, qualora rimanga a bordo carreggiata;
 - f) Fornitura e posa, all'interno del predetto pozzetto, di una saracinesca a sfera al termine della tubazione di allaccio, che rimarrà gestibile direttamente dall'utente quale punto di consegna dell'acqua, dopo il quale potrà essere installato il contatore consumi, con eventuale riduttore di pressione, trovando spazio all'interno del medesimo pozzetto, secondo le richieste o le determinazioni del Comune previste dal presente Regolamento;
 - g) Ritombamento degli scavi con materiale arido compattato e ripristino della pavimentazione stradale, nel caso di asfalto con doppio strato;
 - h) Ulteriori particolari lavorazioni eventualmente necessarie da stabilirsi caso per caso dietro sopralluogo.
5. In nessun caso l'utente una volta ottenuto l'allaccio con regolare fornitura dell'acqua, potrà pretendere rideterminazioni, conguagli o restituzioni di quanto versato per ottenere l'allacciamento stesso. Il Comune può riservarsi di far ripristinare la pavimentazione stradale interessata secondo i tempi che riterrà più opportuni.
6. Della conservazione e manutenzione del tratto di tubazione tra il pozzetto stradale e la saracinesca posta all'interno del pozzetto a confine di proprietà, rimane responsabile il Comune.
7. In caso di installazione nello stesso scavo di più tubazioni su richiesta di diversi utenti, sarà comunque necessario a confine di proprietà, la posa di un singolo pozzetto con relativa saracinesca per ogni diverso utente. In questo caso l'Ufficio comunale contabilizzerà separatamente le singole spese dovute da ciascun richiedente, e l'esecuzione dei lavori sarà condizionata al preventivo pagamento di quanto dovuto da tutti i richiedenti l'allaccio.

Art. 11⁷

1. In relazione a quanto previsto dal precedente art.10, in occasione di lavori pubblici comunali che interessino il completo rifacimento della pavimentazione delle strade, ed al fine di prevenire, per quanto possibile, ravvicinate rotture della nuova pavimentazione, il Comune, anche di propria iniziativa, potrà predisporre nuove diramazioni di utenza a servizio degli edifici esistenti, anche accanto a quelle che si ravvisino in precarie condizioni e per cui gli interessati non vi provvedano. Ciò con le lavorazioni di adeguamento di cui al precedente punto 10, inclusa la posa del pozzetto a confine proprietà, ma senza tuttavia procedere al collegamento con l'impianto privato.
2. In tali casi di iniziativa autonoma del Comune dovuta a ragioni di opportunità tecnica, l'utente sarà tenuto al pagamento dei lavori eseguiti per la nuova diramazione al momento del suo effettivo utilizzo; lo spostamento del collegamento di allaccio con abbandono della vecchia tubazione avverrà infatti solo a seguito di richiesta dell'utente e previo versamento dell'importo dovuto comunicato dall'Ufficio competente, importo che includerà oltre al costo dei lavori di collega-

mento da eseguire, anche il costo delle lavorazioni di predisposizione anticipate dal Comune e di cui sopra, con prezzi vigenti al momento della richiesta del collegamento.

Art. 12⁸

- 1. Il concessionario è responsabile della corretta manutenzione e delle conseguenze per eventuali rotture per gelo od altre cause del proprio impianto a partire dal punto di consegna dell'acqua da parte del Comune.*
- 2. Per gli utenti dotati di pozzetto con saracinesca al limite del confine di proprietà, come previsto dal precedente art. 10, il punto di consegna si intende coincidente con tale saracinesca appartenente all'utente; per le utenze non ancora adeguate il punto di consegna si intende il pozzetto comunale stradale.*
- 3. In occasione di lavori che comportino il rifacimento o la ristrutturazione degli impianti idrici dei fabbricati, i proprietari sono tenuti ad adeguare a proprie spese l'allacciamento ai principi del presente Regolamento ed in particolare a quanto prescritto al precedente art.10, su istanza da presentare al Comune.*
- 4. Per gli allacciamenti alla rete idrica riguardanti le nuove costruzioni autorizzate dal Comune, si dovrà per tempo presentare la relativa domanda di allacciamento.*
- 5. Il Comune non potrà autorizzare ed eseguire comunque allacciamenti per costruzioni o strutture abusivamente realizzate, né a servizio di terreni, né per altri usi ritenuti incompatibili con la corretta fruizione delle risorse idriche disponibili.*

Art. 13

- 1. Le condutture private sia interne che esterne ai fabbricati devono essere eseguite a regola d'arte, impiegando materiali di buona qualità e devono essere protette adeguatamente dal gelo. Per quanto detto, l'Amministrazione comunale si riserva il diritto di verificare in ogni momento lo stato degli impianti e di ordinare riparazioni o modifiche da eseguirsi a cura e spese del concessionario.*

Art. 14

- 1. Le diramazioni private a partire dal pozzetto comunale devono avere le caratteristiche di cui al precedente art. 10⁹ per ogni alloggio. In caso di più alloggi abitati dal medesimo concessionario il diametro suddetto può essere maggiorato in proporzione. In caso di fabbriche, pubblici esercizi, utilizzi speciali, ecc. il diametro sarà indicato dall'Amministrazione comunale in relazione all'uso.*

Art. 14 bis¹⁰

- 1. Per la quantificazione degli importi dovuti dai concessionari sono previste le seguenti modalità:*
 - a) in modo forfetario (preferibilmente per le forniture potabili e domestiche)*
 - b) con contatore (preferibilmente per le forniture speciali).*

Art. 14 ter¹¹

- 1. Per il pagamento in modo forfetario sono applicate le tariffe semestrali deliberate per ciascuna categoria d'utenza a norma del successivo art. 30.*
- 2. L'attivazione o cessazione dell'utenza avrà decorrenza, ai fini del pagamento, dal semestre successivo all'avvenimento.*

Art. 15¹²

- 1. In alternativa al sistema di pagamento forfetario, l'Amministrazione comunale si riserva il diritto di installare presso ogni utenza, entro il pozzetto a confine di proprietà di cui al precedente art. 10, un apposito contatore per l'accertamento effettivo dei consumi dell'utenza.*
- 2. I lavori di installazione del contatore d'utenza, che rimarrà di proprietà comunale e di tutte le opere edilizie e/o idrauliche eventualmente necessarie, saranno eseguite a cura del Comune ed a spese dell'utente, secondo costi standard determinati al momento dell'appalto dei lavori di installazione dei contatori medesimi, esclusa la sola fornitura del contatore.*
- 3. L'utente che invece richieda di sua iniziativa l'installazione del contatore consumi, in alternativa al pagamento del canone forfetario, sarà tenuto ad anticipare tutte le predette spese di instal-*

lazione, come preventivate caso per caso, secondo le regole indicate al precedente art. 10, esclusa la sola fornitura del contatore a carico del Comune. L'importo così stabilito da versare alla Tesoreria comunale. Eseguito il pagamento il Comune provvederà ad incaricare una Ditta del settore per l'esecuzione dell'installazione e per le eventuali altre opere a ciò necessarie (pozzetto di contenimento a confine ecc), per adeguare l'utenza a partire dal pozzetto comunale stradale.

Art. 16

1. In caso di installazione del suddetto contatore con apposizione di un suggello di piombo, il concessionario è responsabile dell'integrale conservazione dell'apparecchio. Sempre in caso di installazione di un contatore, al concessionario verranno addebitati una quota fissa, un importo pari al consumo effettivo ed una quota di noleggio dell'apparecchio; l'ammontare dei quali sarà stabilito con separato atto *della Giunta comunale*¹³. In caso di danneggiamento o di rottura del contatore, il concessionario deve informare tempestivamente l'Amministrazione comunale che provvederà alla sua riparazione o sostituzione a spese del responsabile.

Art. 17

1. La lettura dei contatori è fatta ogni sei mesi. L'Amministrazione comunale ha, però, il diritto di controllare gli apparecchi di misura e gli impianti di distribuzione in ogni momento. In caso di opposizione da parte del concessionario a quanto sopra, l'Amministrazione comunale può sospendere l'erogazione dell'acqua.

Art. 18

1. Qualora il contatore cessi di indicare il consumo d'acqua, questo è quantificato nella media aritmetica dei due semestri precedenti.

Art. 19

1. *Le letture dei contatori installati, vengono effettuate, di norma, dall'Ufficio comunale competente, durante il 4° trimestre solare di ogni anno.*
2. *Il consumo rilevato sarà messo in pagamento con i costi accessori vigenti (quota fissa, nolo contatori, ecc.) in due rate uguali a scadenza di un mese¹⁴ una dall'altra.*
3. *Il pagamento del canone con il sistema a forfait sarà parimenti annuale, secondo le modalità previste dal 2° comma.*
4. *Eventuali variazioni intervenute nella consistenza dell'utenza avranno decorrenza dal semestre successivo.*¹⁵

Art. 20

1. Presso l'Ufficio comunale competente è tenuta la documentazione relativa al servizio in oggetto.

Art. 21

1. *Il pagamento delle rate in riscossione di cui all'art. 19 dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data di scadenza secondo le modalità previste dall'Amministrazione.*¹⁶

Art. 22

1. Trascorsi i termini di cui al precedente articolo, i concessionari morosi sono tenuti, oltre al pagamento delle somme dovute, *ad una maggiorazione del 30%, ridotta al 3,75% se il pagamento è effettuato entro 30 giorni*¹⁷.

Art. 23

1. Se il periodo di morosità supera quindici giorni, l'Amministrazione comunale può sospendere l'erogazione dell'acqua senza pregiudizio per il pagamento delle somme dovute fino al compimento del contratto.

Art. 24

1. Il concessionario non può pretendere indennizzi di sorta per l'interruzione del servizio derivanti da forza maggiore
1. *bis* *In caso di fuoriuscite d'acqua sulla strada comunale derivate da rotture e/o perdite delle*

diramazioni di utenza, il Comune provvederà nelle vie brevi ad avvertire gli interessati, e, in caso di inerzia degli stessi o di difficoltà di un loro reperimento od individuazione, provvederà senza indugio alla chiusura della diramazione guasta nel pozzetto stradale¹⁸.

2. Il concessionario è tenuto ad informare immediatamente l'Amministrazione comunale per eventuali irregolarità nella fornitura idrica alla propria utenza, se non dovute alla propria diramazione privata, affinché l'Amministrazione stessa possa porvi riparo.
3. Nessun indennizzo può pretendere il concessionario per eventuali danni subiti agli apparecchi di sua proprietà a causa di interruzioni della fornitura d'acqua.

Art. 25

1. È rigorosamente vietato ad ogni estraneo, compresi i concessionari, di accedere agli impianti dell'acquedotto di proprietà del Comune, ivi compresi i pozzetti di manovra e di derivazione posti lungo le reti di distribuzione.
2. In caso di particolare necessità (sgelo condutture, manutenzione derivazioni, ecc.) il concessionario prima di aprire il pozzetto deve chiedere apposita autorizzazione al competente ufficio comunale ed eseguire i lavori sotto la sua personale responsabilità.
3. È, altresì, vietato manomettere gli idranti, le fontane, le saracinesche e qualsiasi altra parte degli impianti, compresi i chiusini di ghisa, le serrature, ecc.
4. Le accertate violazioni al presente articolo sono punite con sanzioni pecuniarie variabili da € 50,00¹⁹ a € 500,00¹⁹ oltre alla rifusione dei danni eventualmente causati.
5. Delle violazioni commesse da incapaci totali o parziali è responsabile che per legge.

Art. 26

1. È vietato ai concessionari permettere l'allacciamento a terzi alla propria diramazione. Sono pure vietati allacciamenti di qualsiasi genere tra le tubazioni dell'acquedotto e della fognatura. Il concessionario è tenuto ad eliminare immediatamente le irregolarità riscontrate dagli incaricati comunali.
2. È obbligatorio per quanto detto sopra per gli usi dell'acqua da latrina utilizzare una vaschetta aperta con rubinetto a galleggiante; la valvola manovrata dal galleggiante deve trovarsi sempre al di sopra del massimo livello raggiunto dall'acqua nella vaschetta stessa.
3. È obbligatorio, altresì, adottare dispositivi atti ad evitare ritorni per aspirazione nella rete idrica; possono a tal fine essere sufficienti semplici accorgimenti (sfiati, ecc.) da collocarsi in idonei alloggiamenti non manomissibili e da inserirsi nelle estremità superiori di ogni colonna montante e capaci di entrare in funzione quanto la pressione idraulica nelle tubazioni scenda al di sotto della pressione atmosferica.

Art. 27

1. È vietato ai concessionari usare chiavi di manovra e di accesso agli impianti dell'acquedotto comunale. È pure vietato tenere in deposito chiavi delle riserve e delle prese, chiavi che devono essere custodite esclusivamente in Municipio a disposizione del responsabile della manutenzione.

Art. 28

1. Saldo i casi di falso o di frode, per i quali si provvederà a sensi del Codice penale, le violazioni al presente regolamento sono soggette a sanzioni pecuniarie da € 50,00¹⁹ a € 500,00¹⁹.
2. Le violazioni suddette saranno constatate e verbalizzate dagli incaricati del Comune e avranno il normale corso legale.

Art. 29

1. Il concessionario è responsabile dell'integrità del suggello del contatore.
2. La rottura di esso e qualsiasi alterazione agli apparecchi di misurazione ed alle condutture, dà diritto all'Amministrazione comunale di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua, salvo l'esercizio delle azioni civili e/o penali, qualora la rottura risultasse volontaria, ed il risarcimento delle spese di verbale e dei restauri necessari.

Art. 30

1. Le tariffe, sia per il calcolo forfetario, sia per il calcolo con contatore, sono deliberate *dalla*

*Giunta comunale*²⁰ con atto separato. In sede di prima applicazione, esse entrano in vigore nel semestre successivo all'approvazione del presente regolamento.

2. Le tariffe rimangono valide fino a nuova determinazione da parte *della Giunta comunale*²¹.
3. *Il rilascio dell'autorizzazione comunale, dietro domanda dell'interessato per ogni nuovo allacciamento o per il rifacimento di preesistenti, è subordinata al versamento alla Tesoreria comunale dell'importo per le spese dei lavori da eseguire, come determinate ai sensi del precedente art. 10.*
4. *Il rilascio dell'autorizzazione comporta, di conseguenza, il pagamento da parte dell'utente, di una quota fissa annuale per la disponibilità del servizio stabilita dal Comune contestualmente all'approvazione delle tariffe per le varie categorie di utenza e di uguale importo, indipendentemente dalla tipologia di utenza richiesta.*
5. *Tale quota fissa è dovuta fino alla sottoscrizione della convenzione di utenza, con la quale verrà stabilito definitivamente l'importo per l'utilizzo, in relazione all'uso effettivo dell'utenza ed alle tariffe in vigore per tale uso.*
6. *E' facoltà dell'utente chiedere la rinuncia all'uso dell'allacciamento anche prima della sottoscrizione della convenzione; in tale caso una volta sigillato a cura del Comune l'allacciamento in questione nel pozzetto principale, non sarà più dovuta la predetta quota fissa, a decorrere dall'annualità successiva alla chiusura dell'allacciamento.*²²

Art. 31

1. Il concessionario, qualora lo ritenga, può ricorrere contro l'applicazione delle tariffe, presentando ricorso nelle forme di legge all'Amministrazione comunale che, esaminato il caso, deciderà in merito in modo inappellabile.

Art. 32

1. L'Amministrazione comunale procede d'ufficio alla periodica revisione dell'elenco delle utenze e a tal fine ogni concessionario è tenuto a segnalare ogni variazione che modifichi il rapporto instaurato con il Comune ed in particolare il numero delle persone utilizzanti il servizio. In sede di prima applicazione *od in occasione di revisioni generali dei ruoli d'utenza ritenute opportune dall'Amministrazione comunale*²³, il Comune potrà provvedere d'ufficio all'aggiornamento delle tariffe dovute dai concessionari, sulla base della documentazione agli atti, sia di natura tecnica, sia sulla base della situazione anagrafica della popolazione, ferma restando la possibilità del concessionario di proporre ricorso ai sensi del precedente articolo.

Art. 33

1. Le disposizioni del presente regolamento fanno parte integrante della convenzione d'utenza. Esse si applicano a decorrere dalla loro esecutività anche a tutte le convenzioni già stipulate in precedenza, intendendosi il Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 5.8.1951 sostituito dal presente.

Art. 34

1. L'Amministrazione comunale si riserva di modificare in tutto o in parte il presente regolamento. Tali modifiche, quando esecutive, si intendono obbligatorie anche per le utenze in corso, salvo dichiarazione scritta all'Amministrazione comunale di voler sciogliere la convenzione. In questo caso l'Amministrazione provvederà alla chiusura dell'utenza entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica della suddetta dichiarazione.

Art. 35

1. Tutte le spese riguardanti le convenzioni di utenza, sono a carico dei concessionari.

Art. 36

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui terminerà la pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 62, 3° comma, del T.U.L.P.C. 3 marzo 1934, n. 383.

-
- ¹ Commi aggiunti con deliberazione del C.C. n. 14/2005
 - ² Commi aggiunti con deliberazione del C.C. n. 19/1991
 - ³ Comma aggiunto con deliberazione del C.C. n. 19/1991
 - ⁴ Comma aggiunto con deliberazione del C.C. n. 19/1991
 - ⁵ Commi aggiunti con deliberazione del C.C. n. 19/1991
 - ⁶ Articolo sostituito con deliberazione del C.C. n. 14/2005
 - ⁷ Articolo sostituito con deliberazione del C.C. n. 14/2005
 - ⁸ Articolo sostituito con deliberazione del C.C. n. 14/2005
 - ⁹ Parole così modificate con deliberazione del C.C. n. 14/2005
 - ¹⁰ Articolo aggiunto con deliberazione del C.C. n. 19/1991
 - ¹¹ Articolo aggiunto con deliberazione del C.C. n. 19/1991
 - ¹² Articolo sostituito con deliberazione del C.C. n. 14/2005
 - ¹³ Parole così modificate con deliberazione del C.C. n. 14/2005
 - ¹⁴ Parole così modificate con deliberazione del C.C. n. 14/2005
 - ¹⁵ Articolo sostituito con deliberazione del C.C. n. 19/1991
 - ¹⁶ Articolo sostituito con deliberazione del C.C. n. 19/1991
 - ¹⁷ Parole così modificate con deliberazione del C.C. n. 14/2005
 - ¹⁸ Comma aggiunto con deliberazione del C.C. n. 14/2005
 - ¹⁹ Importi così modificati con deliberazione del C.C. n. 14/2005
 - ²⁰ Parole così modificate con deliberazione del C.C. n. 14/2005
 - ²¹ Parole così modificate con deliberazione del C.C. n. 14/2005
 - ²² Commi modificati ed aggiunti con deliberazione del C.C. n. 14/2005
 - ²³ Parole aggiunte con deliberazione del C.C. n. 14/2005